



**PRIAMO** FONDO PENSIONE NEGOZIALE  
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO E  
PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 139  
Istituto in Italia



Via Federico Cesi, 72 - 00193 -  
Roma (RM)



800.713.678



info@fondopriamo.it  
info@pec.fondopriamo.it



[www.fondopriamo.it](http://www.fondopriamo.it)

## NOTA INFORMATIVA

(depositata presso la COVIP il 27/03/2024)

### PARTE I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE'

*PRIAMO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.*

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 01/10/2024)

**Fonte istitutiva:** PRIAMO è istituito in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 23 aprile 1998 tra ASSTRA (già FEDERTRASPORTI, FENIT) ed ANAV (già ANAC) e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni.

PRIAMO è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori cui si applicano:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale (TPL-mobilità), già CCNL degli autoferrotranvieri-internavigatori, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno stipulato la fonte istitutiva;
- il CCNL collettivo sottoscritto stipulato dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori addetti agli impianti del Trasporto a Fune;
- il CCNL sottoscritto dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori addetti all'attività di Noleggio autobus con conducente;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale marittimo;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA con apposito accordo sottoscritto in data 30 Maggio 2007, nel rispetto delle norme statutarie del Fondo;
- il CCNL dei settori della logistica, trasporto merci (CCNL 29.01.2005);
- agenzie marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL 22.04.2004);
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica (CCNL 01.02.2001);
- porti (CCNL 26.07.2005);
- guardie ai fuochi (accordo OO. SS lavoratori – ANGAF del 11.06.2007);
- lavoratori del FASC;
- specifici accordi di adesione relativi agli addetti con contratti collettivi affini intesi quelli operanti nel settore funerario.

PRIAMO è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali".

#### **Destinatari:**

- a) i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti indicati all'art.1 dello Statuto;
- b) i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie il CCNL del Trasporto Pubblico Locale (TPL - Mobilità), le quali hanno emesso e/o adottato un contratto di lavoro per i propri dipendenti che prevede l'adesione volontaria alla forma di previdenza complementare regolata dallo Statuto, ivi compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ex Legge n. 300 del 02.05.1970, distaccati presso le predette organizzazioni firmatarie, per la durata del distacco;
- c) i dipendenti delle imprese del settore affidatarie di servizi e attività complementari e/o ausiliari del ciclo produttivo del servizio di trasporto pubblico locale previa sottoscrizione di appositi accordi aziendali;
- d) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

L'adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:

- a) mediante adesione esplicita;
- b) tramite il tacito conferimento del Tfr;



c) mediante adesione contrattuale.

Sono associati al Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti, di cui al comma 1 dell'Art. 5 dello Statuto, che hanno sottoscritto l'adesione;
- b) i lavoratori che hanno aderito con conferimento tacito del TFR;
- c) i lavoratori destinatari dei contributi contrattuali di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto che aderiscono per effetto del relativo versamento al Fondo;
- d) i lavoratori dipendenti di imprese nei cui confronti, a seguito del trasferimento di azienda o per effetto di mutamento dell'attività aziendale non trovino applicazione i CCNL di cui all'art. 1 dello Statuto, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata, che si accolla l'onere contributivo per quanto di sua competenza;
- e) i beneficiari e cioè i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la prestazione pensionistica complementare;
- f) le imprese dalle quali i lavoratori destinatari del Fondo dipendono.

### Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Per gli associati con la modalità di cui all'art. 5 comma 2 lettera c dello Statuto, la contribuzione avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di riferimento e non può essere né revocata né sospesa e non è trasferibile ad altre forme pensionistiche complementari. Tali associati sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione contrattuale, la quota maturanda di TFR nonché le quote ordinarie di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro previste dalle Fonti istitutive, tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica.

La contribuzione può inoltre essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12 del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni)

### Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl).

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup> Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
▪ Inferiore a 18 anni	33%			
▪ Superiore a 18 anni	29%			

<sup>(1)</sup> In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR).

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

<sup>(3)</sup> In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR), indennità di mensa.

Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.

A decorrere da gennaio 2017, è, inoltre, previsto un contributo "contrattuale" annuo lordo pari a 90 € annui (dei cui 81,60 destinati a Priamo), per tutti i lavoratori del settore cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl), secondo le previsioni dell'Accordo Nazionale 28 novembre 2015. Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo, il versamento della somma comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.



### Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL per gli addetti per gli impianti di trasporto a fune.

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,5%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup> Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
▪ Inferiore a 18 anni	33%			
▪ Superiore a 18 anni	25%			

<sup>(1)</sup> In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità.

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

<sup>(3)</sup> Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

### Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL dipendenti da imprese attività esercenti attività di noleggio autobus con conducente.

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	29%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione

<sup>(1)</sup> In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, E.D.R, sia per quanto attiene al contributo del lavoratore e del datore sia per il TFR.

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

<sup>(3)</sup> Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.

A decorrere dal 1 agosto 2018, è previsto un contributo mensile a carico dell'azienda, di € 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. La somma non è revocabile né sospendibile per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL. Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale di tipo verticale l'importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi.

Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo alla data del 30.06.2018, il versamento della somma comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo Priamo in data 01.07.2018, e per quelli che aderiranno successivamente a tale data, la somma è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici del CCN.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.



**Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ANAV (v.a.2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 23/04/2007.**

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
▪ Inferiore a 18 anni	33%			
▪ Superiore a 18 anni	29%			

<sup>(1)</sup> In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento, superminimo

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata

**Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ASSTRA (v.a. 2) Associazione Trasporti, per effetto di apposito accordo stipulato in data 05/03/2010.**

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	4% <sup>(4)</sup>	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	5%	2%	4% <sup>(4)</sup>	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione

<sup>(1)</sup> In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità.

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

<sup>(3)</sup> E' data facoltà al dipendente di conferire l'intero importo del TFR.

<sup>(4)</sup> Percentuale variata a seguito di accordo aziendale sottoscritto in data 08/01/2024. La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.



**Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL del personale marittimo e amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA per effetto dell'accordo nazionale del 30.05.2007 e successiva modificazione 03.02.2009.**

	Quota TFR <sup>(1)</sup>	Contributo <sup>(2)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	2,5% <sup>(4)</sup>	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	33%	1%	2,5% <sup>(4)</sup>	

<sup>(1)</sup> TFR: le percentuali vanno applicate sugli elementi della retribuzione utili ai fini del calcolo del TFR. Il 100% corrisponde alla integrale posta del TFR annuo (6,91% della retribuzione annua di riferimento), il 33% corrisponde al 2,28% della retribuzione annua di riferimento.

<sup>(2)</sup> CONTRIBUTO: la percentuale è calcolata sulla retribuzione annua riferita al minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità.

<sup>(3)</sup> Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.

<sup>(4)</sup> Percentuale variata a seguito di accordo aziendale sottoscritto in data 11/07/2024.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

**Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria UILTRASPORTI (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 06/06/2007.**

	Quota TFR <sup>(1)</sup>	Contributo <sup>(2)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2% <sup>(3)</sup>	2% <sup>(3)</sup>	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33%	2% <sup>(3)</sup>	2% <sup>(3)</sup>	

<sup>(1)</sup> TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo 50% del TFR.

<sup>(2)</sup> CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata alla intera retribuzione individuale per 14 mensilità.

<sup>(3)</sup> Percentuale variata a seguito di accordo aziendale sottoscritto in data 24/07/2024. La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.



**Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FIT-CISL (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 14/12/2006.**

	Quota TFR <sup>(1)</sup>	Contributo <sup>(2)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
▪ Inferiore a 18 anni	33%			
▪ Superiore a 18 anni	29%			

<sup>(1)</sup> TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore.

<sup>(2)</sup> CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata sulla retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

**Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FIT-CGIL per effetto di apposito accordo stipulato in data 26/07/2016.**

	Quota TFR <sup>(1)</sup>	Contributo <sup>(2)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
▪ Inferiore a 18 anni	33%			
▪ Superiore a 18 anni	29%			

<sup>(1)</sup> TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore.

<sup>(2)</sup> CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata sulla retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata



### Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione iscritti al Fasc.

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	0%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	1%	1%	0%	

<sup>(1)</sup> In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.

<sup>(2)</sup> Misura minima prevista. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. Il contributo aziendale non è dovuto per i lavoratori dipendenti da imprese tenute al versamento obbligatorio presso il Fasc.

<sup>(3)</sup> Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

### Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione non iscritti al Fasc.

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	1%	1%	1%	

<sup>(1)</sup> In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

<sup>(3)</sup> Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

### Contribuzione CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	50%	1%	1,5%	

<sup>(1)</sup> In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, ex indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, indennità di funzione per i quadri.

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

<sup>(3)</sup> Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.



### Contribuzione CCNL agenzie marittime.

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	1%	1%	1%	

<sup>(1)</sup> In percentuale della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR.

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro a decorrere dall'1aprile 2008. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore nel rispetto di percentuali (0,5%; 1%; 1,5% e seguenti) calcolate sempre sulla retribuzione mensile utile ai fini del TFR.

<sup>(3)</sup> Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso

### Contribuzione CCNL porti.

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	1%	1%	1%	

<sup>(1)</sup> In percentuale della retribuzione mensile valida ai fini del calcolo del TFR.

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

<sup>(3)</sup> Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

### Contribuzione CCNL guardie ai fuochi.

	Quota TFR	Contributo <sup>(1)</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	1%	1%	1%	

<sup>(1)</sup> In percentuale della retribuzione mensile valida ai fini del calcolo del TFR.

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

<sup>(3)</sup> Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PRIAMO nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.



